



Quanto ci si può fidare di questa fiducia?

editoriale 22 gennaio 2021

Come lasciano intendere, ancora una volta, le vicende legate alla recente crisi di governo (per vero, tale solo politicamente ma non istituzionalmente¹) provocata dal disimpegno di “Italia Viva” è particolarmente sulla manutenzione della fiducia parlamentare che il bicameralismo di casa nostra mostra la corda.

Se, infatti, per la funzione legislativa, sarebbe forse ancora possibile appellarsi ai benefici della doppia lettura (magari assoggettata a qualche maggiore accelerazione funzionale e/o organizzativa), meno facile sarebbe convenire sulla perdurante razionalità del raddoppio del conferimento della fiducia a fronte, tra l’altro, della monocameralità dei procedimenti richiesti dalla mozione di sfiducia e dalla questione di fiducia.

Rilievo, quest’ultimo, che non appare smentito dalla “sollecitazione” effettuata dall’attuale Governo ad entrambe le Camere nelle giornate di lunedì e martedì scorsi, considerata evidentemente alternativa (Quirinale *non contraddicente*) ad una crisi in senso tecnico quale sarebbe stata innescata da immediate dimissioni del Presidente del Consiglio. Da questo punto di vista, ben si comprende, anzi, come si sia trattato sostanzialmente della conferma della precedente investitura, riuscendone, se mai, ribadita la farragine prodotta da un bicameralismo paritario sul piano dell’indirizzo politico.

Quanto appena rilevato non può, d’altro canto, non far rammentare come il bicameralismo elettivo di stampo democratico (diverso, cioè, da quello assai più risalente del Regno Unito), “inventato” dalla Costituzione dell’Anno III, come “*digue puissante à l’impétuosité du corps législatif*” (così Boissy d’Anglas, *leader* della Destra parlamentare), avesse individuato nel solo Consiglio degli Anziani il detentore del potere di eleggere i membri del Direttorio.

Se, tuttavia non conclusivi elementi potrebbero desumersi da un’esperienza connotata dalla durata fissa dell’organo di governo, tipica della forma direttoriale, l’esame della prassi con cui il rapporto fiduciario ebbe a radicarsi in determinati ordinamenti (parlamentarizzazione del sistema) non sembra invece smentire l’assunto di fondo. Nella vicenda statutaria, la sola Camera dei deputati risulta, infatti, aver avuto il monopolio della fiducia, e se non molto nitide appaiono al proposito le dinamiche della Terza Repubblica francese, è del tutto noto che la IV Repubblica, nel razionalizzare la presenza di un Presidente del Consiglio e di un autonomo Consiglio dei ministri, volle che la fiducia intercorresse solo sull’asse Governo-Camera dei deputati.

Insomma, ciò che si vorrebbe qui rapidamente rimarcare è la più che tendenziale monocameralità della fiducia in sistemi pur impostati su un parlamentarismo bicamerale. Monocameralità che trovò, del resto, ferventi sostenitori anche nella nostra Assemblea costituente, quando si propose di collocare la competenza a pronunciarsi sulla sfiducia al Governo tra le attribuzioni, dirette o di appello, della nuova Assemblea Nazionale (che si sarebbe realizzata con la riunione dei componenti delle due Camere); mentre, ancor più chiaramente, militarono nella stessa direzione le tesi favorevoli all’assegnazione di detta competenza alla sola Camera più numerosa.

¹ Sul punto, v. l’efficace [Editoriale](#) del 20 gennaio u.s. di Antonio Ruggeri.

Come sappiamo, prevalse infine il postulato di un bicameralismo perfetto, sostenuto dal pari valore democratico-rappresentativo di entrambi i rami del Parlamento, ma l'idea non è parsa, in seguito, essere del tutto sopita, se è vero che, ad es., nel caso della crisi del Governo Prodi II, fu avanzata l'ipotesi di sciogliere la sola camera (nella specie il Senato) che aveva votato la sfiducia.

Più di recente, poi, la stessa idea ha ripreso a farsi strada nella proposta di legge costituzionale presentata alla Camera il 1° ottobre 2020 (n. 2697). Il testo in questione, preoccupandosi come altri, di rimediare agli squilibri di una revisione costituzionale del tutto avulsa dal contesto, com'è stata quella, di chiaro segno antiparlamentare, sulla riduzione della numerosità di Camera e Senato, coglie, infatti, per quanto qui interessa, l'occasione per ricordare che "L'anomalia italiana, soprattutto se raffrontata alla stabilità delle altre grandi nazioni (a noi paragonabili per dimensione, demografia e rilevanza geopolitica) è da molti decenni evidente e ha le sue radici nel malfunzionamento delle procedure fiduciarie previste dall'articolo 94 della Costituzione". Di qui, dunque, l'ipotesi di intervenire su tale articolo e di attribuire il potere fiduciario al Parlamento in seduta comune.

Non è possibile, tuttavia, non domandarsi che grado di razionalità avrebbe, di per sé, tale soluzione nell'attuale contesto, considerata non solo la disparità numerica tra Camera e Senato (persistente anche dopo la riduzione del numero dei membri di ciascuna Camera), ma anche le differenze derivanti da requisiti e da formule elettorali eterogenei per i due rami del Parlamento, tali da produrre collegi non proprio simmetrici. E, ciò, senza parlare del fatto che la complessiva riforma, pur dichiarando esplicitamente di voler introdurre "una puntuale e circoscritta differenziazione tra la Camera e il Senato in ordine alla composizione, alle funzioni e alle modalità di svolgimento dei lavori delle due assemblee", potrebbe avere il diverso effetto di complicare il quadro, sostituendo il bicameralismo con una sorta di tricameralismo.

Sembra, dunque, che se la riflessione e i fatti paiono finalmente convenire sul destabilizzante rendimento dell'attuale assetto della fiducia parlamentare, il rimedio non vada cercato con rappezzi episodici e parziali, che resterebbero distonici rispetto sia all'impianto costituzionale originale, sia a qualsiasi complessivo futuro disegno di riforma, ma operando organicamente², con l'affidare la manutenzione della fiducia ad uno solo dei rami del Parlamento, una volta, però, che questo sia stato ristrutturato sulla base di un congruo modello di bicameralismo differenziato.

² Un proficuo richiamo può ancora farsi all'[Editoriale](#) cit.